

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 25 giugno 2025, n. 285

[ID VIP 13550] - Parco eolico composto da 11 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 79,2 MW e sistema di accumulo di 24 MW,e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Serracapriola (FG) e San Paolo di Civitate (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: SANTA CHIARA ENERGIA S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precipitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582 del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio

2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali

- in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
 - ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
 - con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
 - l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
 - la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
 - con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 34225 del 24.02.2025, acquisita in pari data al prot. n. 97020 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 99523 del 25.02.2025 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 127986 del 11.03.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha formulato le

osservazioni ivi indicate;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13550, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico composto da 11 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 79,2 MW e sistema di accumulo di 24 MW,e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Serracapriola (FG) e San Paolo di Civitate (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "SANTA CHIARA ENERGIA" S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito “NEUTRO”.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID VIP 13550.pdf - 67a3f5bc1893056794c415857acb1e43673ed79e77f6399716ec558a769dda11

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 13550

Tipologia di progetto	Impianto Eolico Onshore con sistema di accumulo ed Opere di Connessione alla RTN
Potenza	79,2 MW (11 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW) e sistema di accumulo di 24 MW
Ubicazione	<u>Impianto Eolico</u> : Comuni di Serracapriola (FG) e San Paolo di Civitate (FG) <u>Sistema di accumulo</u> : Comune di Serracapriola (FG) <u>Opere di Connessione alla RTN</u> : Comuni di Serracapriola (FG) e San Paolo di Civitate (FG)
PropONENTE	Santa Chiara Energia S.r.l.

Il presente progetto prevede la realizzazione di un parco eolico costituito da **11 aerogeneratori** per una **potenza nominale complessiva pari a 79,2 MW** e relative opere di connessione alla RTN.

I principali componenti dell'impianto sono:

- n. 11 aerogeneratori della potenza di **7,2 MWp**, per una potenza complessiva installata di 79,2 MWp, installati su torri tubolari in acciaio, con fondazioni in c.a.;
- viabilità di servizio al parco eolico;
- elettrodotti per il trasporto dell'energia elettrica prodotta dal parco alla suddetta sottostazione;
- cabina di raccolta a 36 kV e sistema di accumulo elettrochimico di energia di potenza pari a 24 MW e 96 MWh di accumulo;
- opere di rete per la connessione in antenna a 36 kV alla futura Stazione Elettrica (SE) della RTN da inserire in entra-esci alla linea RTN a 150 kV "San Severo – Serracapriola".

L'impianto è disposto su **due cluster**, uno più a nord ricadente nel **comune di Serracapriola (FG)**, in località Piana dell'Eremita, l'altra più a sud e ubicato in agro del comune di **San Paolo di Civitate (FG)**, in località Quarantotto.

L'area è normata come **"Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare"** dal **PUG del comune di Serracapriola (FG)** e **"Zona agricola"** dal **PRG del Comune di San Paolo di Civitate (FG)**.

L'area di intervento propriamente detta si colloca in direzione NE rispetto al territorio comunale di Serracapriola ed è prossima al confine con il comune di Lesina, e in posizione centrale ad est del territorio comunale di San Paolo di Civitate.

L'area di progetto occupa un'area di circa 15 kmq ed è individuata dalle seguenti viabilità: a nord per il cluster situato nel comune di Serracapriola dall'autostrada Adriatica in direzione nord, dalla S.S. 16 a est, dalla S.P. 41b a sud-est e dalla S.P. 44 a ovest; per il cluster situato nel comune di San Paolo di Civitate, invece, dalla S.P. 31 a nord e a ovest e dalla S.S.16 a est.




Figura 1 – Inquadramento territoriale su base ortofoto

A seguire si rappresentano le coordinate geografiche degli aerogeneratori nel sistema di riferimento UTM WGS 84 - UTM 33 Nord; si riportano, inoltre, i Comuni, i Fogli e le Particelle catastali su cui sono ubicate le torri eoliche.

WTG	CLUSTER	COORDINATE UTM WGS84	COMUNE	PROVINCIA	FOGLIO	PARTICELLA
SROI	I CLUSTER	519194.84	4632813.74	Serracapriola	Foggia	12
SRO2		517539.13	4632069.72	Serracapriola	Foggia	12
SRO3		518152.44	4631919.98	Serracapriola	Foggia	12
SRO4		517930.40	4631047.93	Serracapriola	Foggia	20
SRO5		517903.84	4633832.90	Serracapriola	Foggia	11
SRO6		518547.31	4631155.97	Serracapriola	Foggia	20
SP01	II CLUSTER	523625.17	4622557.36	San Paolo di Civitate	Foggia	13
SP02		523211.33	4622333.03	San Paolo di Civitate	Foggia	12
SP03		521748.74	4623160.39	San Paolo di Civitate	Foggia	20
SP04		521934.54	4624259.10	San Paolo di Civitate	Foggia	12
SP05		522572.64	4625191.53	San Paolo di Civitate	Foggia	10

Tabella 1 – Coordinate geografiche e catastali degli aerogeneratori

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

In ottemperanza a quanto stabilito dall'**art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021**, che disciplina i criteri di idoneità territoriale per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, è stata effettuata un'analisi approfondita per verificare se il progetto eolico ricada su aree idonee, secondo la normativa vigente.

Di seguito si riportano gli esiti dettagliati dell'analisi condotta:

- **Lett. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti** impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;

- **Lett. b)** – L'opera di intervento **non ricade** in un sito oggetto di bonifica;
- **Lett. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non si sovrappone**, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Lett. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non è situato** su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Lett. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non si trova** all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Lett. c ter)** – Il progetto **non riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;

Poiché l'area di progetto non rientra nelle casistiche precedentemente analizzate, si procederà con la verifica di idoneità secondo l'articolo c-quater.

- **Lett. c quater):**

- L'area di progetto **è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici.
Nello specifico tutti gli aerogeneratori di progetto localizzati nel territorio di **Serracapriola**, **SR01**, **SR02**, **SR03**, **SR04**, **SR05** e **SR06** e due localizzati nel territorio di **San Paolo di Civitate**, **SP03** e **SP04**, ricadono nel perimetro dell'area denominata "**TIATI - TEANUM APULUM - CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE**", dichiarata di **notevole interesse pubblico** ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d), dell'art. 138, comma 3, dell'art. 139, comma 1 e dell'art. 141, comma 1 del D.lgs. n. 42/2004, con Decreto del Ministero della Cultura del 13 novembre 2024.




Figura 2 – Interferenza degli aerogeneratori con l'area denominata "TIATI - TEANUM APULUM - CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE", dichiarata di notevole interesse pubblico e tutelata ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/04

- L'area di progetto **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 136 del medesimo decreto.

Gli aerogeneratori **SP01, SP05 ed SP05** interferiscono sia con l'area buffer di 3 km dell'area denominata "TIATI - TEANUM APULUM - CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE", dichiarata di notevole interesse pubblico e tutelata ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/04, sia con l'area buffer di 3 km del tracciato del **Regio Tratturo Aquila – Foggia**, identificato in **Classe A**, riconoscimento che ne attesta l'elevato valore storico e paesaggistico, attribuendo loro un vincolo di particolare rilevanza ai fini della tutela e della pianificazione territoriale. **Tali beni culturali rientrano nelle disposizioni di tutela previste dalla Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004).**




Figura 3 – Interferenza dell'area di progetto con la Rete dei Tratturi

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Classifica	Comune	Classe
1	Regio Tratturo	Aquila - Foggia	Reintegrato	San Paolo di Civitate (FG)	A

Tabella 2 – Classificazione del quadro di assetto dei tratturi

Gli aerogeneratori **SP01, SP02, SP03 ed SP04**, interferiscono con l'area buffer di 3 km dei beni tutelati dalla parte II del D.lgs. 42/2004




Figura 4 – Interferenza degli aerogeneratori con il buffer di 3 km del bene tutelato dalla parte II del D.lgs. 42/2004

CODICE	TIPOLOGIA	ID_VINCOLO	DENOMINAZIONE	NORMA	COMUNE
ARC0454	B. Archeologico	Vinc. Diretto	Tiati	Istituito ai sensi della L. 1089	San Paolo di Civitate
ARC0455	B. Archeologico	Vinc. diretto	Tiati	Istituito ai sensi della L. 1089	San Paolo di Civitate
ARC0456	B. Archeologico	Vinc. diretto	San Paolo di Civitate	Istituito ai sensi della L. 1089	San Paolo di Civitate
ARC0457	B. Archeologico	Vinc. diretto	Tiati-Teanum Apulum	Istituito ai sensi della L. 1089	San Paolo di Civitate
ARC0458	B. Archeologico	Vinc. diretto	Tiati	Istituito ai sensi della L. 1089	San Paolo di Civitate
Vir 127888	B. Architettonico	Vinc. diretto	Chiesa di San Paolo	Di interesse culturale dichiarato	San Paolo di Civitate

Tabella 3 – Classificazione del vincolo

L'area di progetto, pertanto, non ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. lgs. 199/2021.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

In relazione all'**Allegato 1 del Regolamento Regionale 24/2010** che definisce i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari relativi all'inidoneità di specifiche aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, è stata condotta una verifica per rilevare eventuali interferenze del progetto eolico con le aree classificate come non idonee ai sensi del regolamento.

Di seguito è riportato l'esito dettagliato dell'analisi:

- Aree naturali protette nazionali + buffer 200 m: non presenti
- Aree naturali protette regionali + buffer 200 m: non presenti
- Zona Protezione Speciale (ZPS) + buffer 200 m: non presenti
- Zone umide Ramsar + buffer 200 m: non presenti
- Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) + buffer 200 m: non presenti
- Important Bird Area (IBA) + buffer 5.000 m: non presenti
- Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità (Vedi PPTR, Rete ecologica Regionale per la conservazione della Biodiversità): non presenti

- **Siti Unesco:** non presenti
- **Beni Culturali + buffer 100 m (Parte II D.lgs. 42/2004, Vincolo L.1089/1939):** non presenti
- **Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136 D.lgs. 42/2004, Vincolo L.1497/1939):** presenti
Tutti gli aerogeneratori previsti nel progetto, localizzati nel territorio comunale di **Serracapriola (SR01, SR02, SR03, SR04, SR05 e SR06)** e due nel territorio di **San Paolo di Civitate (SP03 e SP04)**, ricadono all'interno del perimetro dell'area denominata "**TIATI - TEANUM APULUM - CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE**", riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d), dell'art. 138, comma 3, dell'art. 139, comma 1 e dell'art. 141, comma 1 del D.lgs. 42/2004.
Tale riconoscimento è stato formalizzato con Decreto del Ministero della Cultura del 13 novembre 2024.

Un'attenzione particolare è stata riservata ai **beni tutelati dal D. Lgs. 42/04**. Alcuni dei beni inclusi nel sito "Aree FER della Regione Puglia" rientravano nelle aree di tutela individuate dal PUTT/p vigente al momento dell'entrata in vigore del RR 24/2010. Tuttavia, la disciplina di tutela di queste aree è stata superata con l'adozione e la successiva approvazione del PPTR. Pertanto, la valutazione della compatibilità è stata condotta sulla base dei beni paesaggistici previsti dal PPTR attualmente in vigore.

- **Aree tutelate per legge (art. 142 D.lgs. 42/2004)**
 - **Territori costieri fino a 300 m:** non presenti
 - **Laghi e Territori contermini fino a 300 m:** non presenti
 - **Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m:** non presenti
 - **Boschi + buffer di 100 m:** non presenti
 - **Zone Archeologiche + buffer di 100 m:** non presenti
 - **Tratturi + buffer di 100 m:** non risultano presenti, limitatamente alla localizzazione puntuale degli aerogeneratori.

Sebbene l'analisi generale indichi l'assenza di tratturi e delle relative fasce di rispetto di 100 m all'interno dell'area di progetto, un approfondimento cartografico localizzato ha evidenziato che **le piazze degli aerogeneratori SP01 e SP03 interferiscono puntualmente con il tracciato della Rete dei Tratturi in classe A**, come rappresentato nella Figura 5, che mostra un dettaglio ingrandito dell'area di sovrapposizione.

Tale discrepanza suggerisce la necessità di un **riesame puntuale della cartografia tematica utilizzata per le verifiche di compatibilità**, al fine di valutare eventuali adeguamenti progettuali o l'adozione di misure di tutela coerenti con il valore storico-paesaggistico del tratturo coinvolto.




Figura 5 – Interferenza degli aerogeneratori di progetto con la Rete dei Tratturi (II Cluster)

- Aree a pericolosità idraulica: non presenti
- Aree a pericolosità geomorfologica: non presenti
- Ambito A (PUTT): non presenti
- Ambito B (PUTT): non presenti
- Segnalazione carta dei beni + buffer di 100 m: non presenti
- Coni visuali: non presenti
- Grotte + buffer di 100 m: non presenti
- Lame e gravine: non presenti
- Versanti: non presenti
- Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (Biologico; D.O.P.; I.G.P.; S.T.G.; D.O.C.; D.O.C.G): non presenti

Sebbene il proponente affermi l'assenza di colture di pregio nelle aree di progetto e la Relazione Pedoagronomica escluda la presenza di produzioni I.G.T. "Daunia" e "Puglia", la documentazione fornita non consente di escludere con certezza l'esistenza di altre colture di pregio nell'area vasta.




Figura 6 – Stralcio Aree Non Idonee FER DGR 2122 (I Cluster)




Figura 7 – Stralcio Aree Non Idonee FER DGR 2122 (II Cluster)

L'area individuata per l'impianto proposto, pertanto, rientra tra quelle considerate non idonee come stabilito dal regolamento regionale n. 24 del 2010.

In ottemperanza all'**Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010**, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come **un parco eolico, specificamente** nella categoria **E.4 d** la cui $P_{TOT} > 1.000 \text{ kW}$.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione della società **Santa Chiara Energia S.r.l.** e dei soggetti a vario titolo coinvolti agli standard internazionali **ISO 9001** relativi ai sistemi di gestione della qualità e **ISO 14001** per i sistemi di gestione ambientale.
- b) Il progetto è tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1. Pertanto, è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- c) Non è documentata l'adozione di criteri progettuali finalizzati a minimizzare il consumo del territorio e a sfruttare al meglio le risorse energetiche disponibili.
- d) Il progetto non prevede il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) Il progetto in esame non soddisfa il requisito di una progettazione che tenga conto delle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento.
- f) Il progetto non riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) È assente il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Impatto sul paesaggio (raccomandate)

Al fine di ridurre l'**impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto**, le linee guida definiscono:

- Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici;
Il requisito è soddisfatto. Dalla documentazione si evince che sono rispettati i caratteri geomorfologici dell'area non essendo in particolare i terreni caratterizzati da specifica pericolosità geomorfologica. (**RELAZIONE PAESAGGISTICA**).
- Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;
Il requisito è soddisfatto. Dalla documentazione si evince che i nuovi tratti stradali e la sistemazione di quelli esistenti saranno realizzati con pavimentazioni drenanti ottenute, laddove possibile, tramite la stabilizzazione del terreno proveniente dallo scavo del cassonetto stradale. (**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - RELAZIONE INCIDENZA**).
- Interramento dei cavidotti;

Il requisito è soddisfatto. Tutti i cavidotti relativi all'impianto saranno interrati. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE)

- *Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);*

Requisito = $50 \times 236 \text{ m} = 11.800 \text{ Km}$

Il requisito non è soddisfatto. Nella documentazione si rileva la presenza di parchi eolici nel buffer di 10 Km (23 aerogeneratori nel buffer di 3 km). (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE)




Figura 8 – Evidenza degli impianti all'interno buffer di 3 Km (< di 10 Km)

- *Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare;*

Requisito = $172 \text{ m} \times 5 = 860 \text{ m}$ (in direzione prevalente); $172 \text{ m} \times 3 = 516 \text{ m}$ (in direzione perpendicolare)

Il requisito è soddisfatto. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE)



Figura 9 – Verifica ai sensi del D.M. 10/09/10 distanze tra gli aerogeneratori

- Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;
Il requisito è soddisfatto. Gli aerogeneratori saranno verniciati con vernice bianco opaco antiriflettente. (RELAZIONE DESCrittiva)
- Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.
Il requisito non è soddisfatto.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;
Il requisito è soddisfatto. Sulla base della caratterizzazione degli aspetti naturalistici dell'area, si riscontrano impatti sostanzialmente nulli per gli habitat naturali di interesse comunitario, poiché la realizzazione dell'intervento non prevede alcuna azione a carico di habitat naturali e il progetto comporta impatti limitati ad aree con vegetazione di scarso interesse conservazionistico. Sono comunque indicate delle misure mitigative per ridurre gli impatti potenziali sulla componente vegetazione e fauna degli aerogeneratori di progetto e l'adozione di un protocollo di monitoraggio. (RELAZIONE INCIDENZA)

Containere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente;

- Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;
Il requisito è soddisfatto. La viabilità di servizio è stata progettata individuando dei tracciati che consentono di minimizzare l'apertura di nuovi tratti viari, sfruttando per quanto possibile la viabilità

esistente e la costruzione di piste di accesso ai singoli aerogeneratori. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE)

- Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;
Il requisito è soddisfatto. (RELAZIONE DESCRITTIVA)
- Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;
Il requisito è soddisfatto. Non saranno introdotte nell'ambiente a vegetazione spontanea specie faunistiche e floristiche non autoctone. (RELAZIONE INCIDENZA)
- Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;
Il requisito è soddisfatto. È previsto l'utilizzo di bande colorate sulle pale dei rotori e un sistema di individuazione dell'avifauna. (RELAZIONE DESCRITTIVA - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE)
- Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;
Il requisito è soddisfatto. Il trasformatore è posizionato nella navicella o alla base di ciascuna torre. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE)
- Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate;
Il requisito è soddisfatto. Tutti i cavidotti relativi all'impianto saranno interrati, il percorso del cavidotto sarà in gran parte su strade non asfaltate esistenti, in parte su strade asfaltate e in parte su terreni agricoli, a una profondità tra 1,20 m e 2,00 m. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE)
- Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.
Il requisito è soddisfatto. La documentazione indica che gli impatti derivanti dalla dispersione di polveri sono limitate nel tempo. Specifica, inoltre, che saranno adottate misure opportune per ridurre le polveri, quali la bagnatura delle superfici, il ricoprimento dei cumuli di terreno, lavaggio delle ruote dei mezzi, costante manutenzione dei mezzi in opera e mezzi dotati di cassoni chiusi o telonati per il trasporto degli inerti. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE)

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;
Il requisito è soddisfatto.
- Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze;
Il requisito non è verificabile.
- Impiegare linee di trasmissione esistenti, ove possibile;
Il requisito non è verificabile.
- Convergere le linee ad alta tensione in un unico elettrodotto, se tecnicamente e logisticamente possibile;
Il requisito non è verificabile.
- Utilizzare linee interrate con una **profondità minima di 1 metro**, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;
Il requisito è soddisfatto. Tutti i cavidotti saranno interrati (profondità compresa tra 1,20 m e 2,00 m) e seguiranno la viabilità. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE)
- Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.
Il requisito è soddisfatto. Il trasformatore è posizionato nella navicella o alla base di ciascuna torre. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE)

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti nell'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai **200 m**;

Il requisito è soddisfatto. Tutti i fabbricati ricadono al di fuori del buffer di 200 m. (GITTATA MASSIMA ELEMENTI ROTANTI PER ROTTURA ACCIDENTALE)



Figura 10 – Identificazione dei potenziali recettori sensibili e buffer di 259 m

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.

Requisito: altezza massima totale Ht 236 m * 6 = **1.412 m**

Il requisito è soddisfatto. Rispetto all'area di impianto gli abitati più vicini sono (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - RELAZIONE DESCRITTIVA):

Comune	Distanza
Serracapriola (FG)	5 Km a Sud-Ovest
San Paolo di Civitate (FG)	2 Km a Sud-Ovest
Chieuti (FG)	2,5 Km a Sud-Ovest
Poggio Imperiale (FG)	9 Km a Nord-Est
Torre Maggiore (FG)	5 Km a Sud
Lesina (FG)	9,8 Km a Nord-Est

Tabella 4 – Distanza aerogeneratori dai comuni limitrofi

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il **rischio incidenti**, le linee guida definiscono che:

- la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque **non inferiore a 150 m dalla base della torre**.

Il requisito non è verificabile. Nella documentazione in atti non è specificata la distanza degli aerogeneratori dalle strade statali e provinciali.

- la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione e edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.

Il requisito è soddisfatto. Nel documento "Calcolo gittata massima elementi rotanti per rottura accidentale" è calcolata la gittata massima della pala intera (gittata teorica ed effettiva) e la gittata del frammento:

Scenario	Gittata massima (Gmax)
Pala intera (86 m)	259 m
Frammento di pala	190 m

Tabella 5 – Gittata massima teorica per scenari di rottura (Relazione sul calcolo gittata massima)

Si evidenzia, inoltre, che:

- ai fini della verifica **non è specificata** la lunghezza del frammento di pala preso in considerazione.
- all'interno del buffer dei 259 m disegnato intorno alla turbina **SR 04** ricade un immobile indicato come non recettore così come l'immobile ricadente sul limite del buffer indicato di 259 m della turbina SP 03.

Punto 16.4:

L'area oggetto di intervento ricade negli ambiti paesaggistici denominati "Monti dauni" e "Il Tavoliere" e, più specificamente, all'interno delle figure territoriali "La bassa valle del Fortore" e "Il mosaico di San Severo".




Figura 11 – Figure territoriali interessate dall'area di progetto

Il paesaggio del Tavoliere è caratterizzato da una morfologia pianeggiante e uniforme, in cui la principale componente identitaria è la **tipologia colturale**, seguita dalla **trama agraria**, spesso poco marcata e influenzata dalle stagioni. All'interno dell'ambito si distinguono tre macro-paesaggi:

1. il mosaico agricolo di San Severo,
2. la vasta monocoltura seminativa che si estende fino alle saline costiere,
3. il mosaico di Cerignola.

In particolare, il secondo paesaggio è dominato da **monocultura cerealicola estensiva**, con una rete agraria rada e poco percepibile. Tuttavia, sono ancora riconoscibili alcuni mosaici storici risalenti alla **Riforma Agraria**, meritevoli di valorizzazione.

Il paesaggio è connotato da **grandi orizzonti visivi**, un'elevata estensione dei coltivi e un sistema idrografico articolato ma poco inciso, che assume un ruolo importante nella definizione spaziale, soprattutto nei contesti di bonifica.

L'ambito dei **Monti Dauni**, invece, presenta una maggiore varietà morfologica, organizzata attorno a due assi principali: le **valli del Fortore e del Saccione** e i **rilievi subappenninici**. Le valli sono dominate da seminativi estensivi, talvolta irrigui, su un territorio aperto e segnato da un reticolo idrografico fitto ma scarsamente inciso.

Più a ovest, si passa a un paesaggio di **oliveti** e mosaici agricoli su dolci pendii, mentre le aree subappenniniche mantengono la tipica alternanza tra coltivi e elementi naturali. In queste aree, i **mosaici agricoli** attorno agli insediamenti montani accrescono il valore paesaggistico del territorio.

Infine, presso le **foci del Fortore e del Saccione**, i paesaggi della bonifica e della riforma agraria conservano **trame fondiarie storiche** di notevole valore identitario e paesaggistico, da tutelare e valorizzare.

Il proponente segnala che, sotto il profilo urbanistico, sulla base delle indicazioni di cui ai PRG/PUG riportate negli elaborati di progetto risulta quanto segue. **Per ciò che attiene il Comune di Serracapriola le opere ricadono in zona agricola E2. Per il territorio comunale di San Paolo Civitate il vigente PRG riporta che, gli interventi di progetto, quali aerogeneratori e piazzole, ricadono in aree perimetrate come "Zona agricola"**, il tracciato del cavidotto di connessione interseca aree perimetrate come "Zona agricola", "Rispetto fluviale", "Zona sottoposta a vincolo idrogeologico" e l'"Area SICp IT9110002 "Valle del Fortore – Lago di Occhito". Il proponente dichiara che l'intervento proposto non è tra quelli espressamente vietati, fatta salva la conformità urbanistica che si provvederà a richiedere all'Ufficio Urbanistico del Comune di San Paolo di Civitate.

Dal punto di vista agricolo, dall'analisi della documentazione di progetto (Relazione Pedoagronomica) si evince che le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto eolico sono coltivate principalmente a **seminativi avvicendati e arborati, seminativi arborati, seminativi avvicendati ad oliveti**.

Per ciò che attiene gli elementi del paesaggio agrario, il proponente indica quanto di seguito riportato:

- Sui fondi in esame sono presenti alcuni elementi caratteristici del paesaggio agrario, quali margini dei campi, siepi, fasce cespugliate e alberate che delimitano la SAU quasi integralmente impiegata come superficie seminabile per la coltivazione di colture ortive ed erbacee annuali secondo la classica rotazione culturale (cereali/ foraggere);
- Sulle aree agricole limitrofe ai fondi in esame è possibile rilevare la presenza di alcuni elementi del paesaggio agrario e più in generale di interesse ecologico quali:
 - a. fasce tampone (area di interesse ecologico) a ridosso dei corsi d'acqua;
 - b. alberi isolati (elementi del paesaggio) con chioma di diametro superiore ai 4 metri.
 - c. Gruppi di Alberi e boschetti fino a 3000 mq di superficie massima situati in aree a seminativo.

Il proponente afferma che sui siti di installazione degli aerogeneratori **non sono presenti colture di pregio**.

Dai contenuti della "Relazione Pedoagronomica", si evince che nelle aree di progetto non vi sono produzioni dell'I.G.T. "Daunia" e "Puglia". **Nella documentazione esaminata non vi sono però ulteriori indicazioni circa altre produzioni di pregio comunque esistenti nell'area vasta. Quanto esposto risulta pertanto non esaustivo.**

Punto 16.5:

Le misure di mitigazione e compensazione, proposte sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio (*STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – SINTESI NON TECNICA*), sono pressoché sufficienti a garantire l'efficacia nella riduzione degli impatti ambientali e sociali.

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto eolico avanzato dalla società veicolo **Santa Chiara Energia S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e la loro idoneità rispetto alle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010.

Dall'analisi emerge che:

- L'installazione del parco eolico **risulta in contrasto** con quanto disposto dal **D.lgs. 199/2021 e successive modificazioni**.
 - o Le aree in cui sono previsti gli insediamenti degli aerogeneratori **SR01, SR02, SR03, SR04, SR05, SR06 e SP03, SP04** ricadono all'interno un'**area di notevole interesse pubblico**, denominata "TIATI - TEANUM APULUM - CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE", tutelata ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d), dell'art. 138, comma 3, dell'art. 139, comma 1 e dell'art. 141, comma 1 del D.lgs. n. 42/2004.
 - o **Tutti gli altri aerogeneratori interferiscono** con il buffer di 3 km di beni tutelati dalla parte II del D.lgs. 42/04.

- L'area individuata per l'impianto rientra tra quelle classificate come non idonee ai sensi del **Regolamento Regionale n. 24/2010**. Gli aerogeneratori SR01, SR02, SR03, SR04, SR05, SR06 e SP03, SP04 ricadono all'interno un'area di notevole interesse pubblico, denominata "TIATI - TEANUM APULUM - CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE", tutelata ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d), dell'art. 138, comma 3, dell'art. 139, comma 1 e dell'art. 141, comma 1 del D.lgs. n. 42/2004.
- Dal punto di vista urbanistico, le opere ricadono in **zona agricola E2** nel Comune di **Serracapriola**, mentre nel territorio di **San Paolo di Civitate** gli aerogeneratori, le piazzole e il tracciato del cavalcavia interessano aree classificate come "zona agricola", "rispetto fluviale", "vincolo idrogeologico" e **SICp IT9110002 "Valle del Fortore – Lago di Occhito"**. Il proponente specifica che l'intervento non rientra tra quelli espressamente vietati, **fermo restando il rilascio della conformità urbanistica da parte del Comune di San Paolo di Civitate**.
- Il proponente dichiara l'assenza di colture di pregio nei siti destinati all'installazione degli aerogeneratori. La **Relazione Pedoagronomica** conferma che, all'interno delle aree di progetto, **non risultano presenti produzioni a indicazione geografica tipica (I.G.T.) "Daunia" e "Puglia"**. Tuttavia, la documentazione esaminata **non fornisce informazioni complete** in merito ad eventuali **altre produzioni di pregio** presenti nell'area vasta, rendendo la valutazione **parziale e non esaustiva**.
- La documentazione presentata **evidenzia** la presenza, all'interno dei fondi interessati dal progetto, **di alcuni elementi caratteristici del paesaggio agrario tradizionale**, quali margini di campo, siepi, fasce cespugliate e alberate, in un contesto di SAU prevalentemente destinata a colture erbacee in rotazione. **Nelle aree agricole limitrofe sono inoltre rilevabili componenti di interesse ecologico e paesaggistico**, quali fasce tampone lungo i corsi d'acqua, alberi isolati di notevole sviluppo e piccoli nuclei boscati in ambiti seminativi. **Tali presenze confermano la necessità di valutare attentamente le interferenze del progetto con il paesaggio agrario esistente, al fine di adottare eventuali misure di tutela o mitigazione coerenti con il contesto**.
- Le **misure di mitigazione** e compensazione proposte **contengono dettagli operativi e piani attuativi**.
- La documentazione di progetto **non risponde a tutti i criteri previsti** per l'integrazione dell'impianto nel paesaggio e nel territorio, come richiesto **dal punto 16 del D.M. 10-9-2010**.